

**I libri non si traducono da soli:  
come citare la traduttrice editoriale  
*un vademecum in femminile inclusivo***

Il diritto d'autore, a livello nazionale e internazionale, riconosce le traduzioni di carattere creativo (tra cui le traduzioni editoriali) come opere autoriali nuove, per quanto derivate, tutelate autonomamente rispetto all'opera originaria. La legge italiana sul diritto d'autore (legge 633/1941 e s.m.i., di seguito LDA) afferma il carattere fondamentale, perpetuo e inalienabile del diritto morale degli autori. Il diritto a rivendicare la paternità dell'opera e il diritto a veder indicato il proprio nome contribuiscono infatti a tutelare l'identità personale, autorale e artistica di una persona. In generale, quindi, **ovunque si parli di una specifica traduzione va indicato il nome della traduttrice**. Non farlo è una violazione del diritto d'autore. Citare sì, ma come? Ecco alcune indicazioni per i casi principali.

**1. NEL LIBRO TRADOTTO**

Ai sensi del R.D. 18/5/1942, art. 33, e successive modifiche, il nome della traduttrice deve essere citato nel frontespizio o sulla copertina del libro, insieme al nome dell'autrice dell'opera originaria. Non è sufficiente citarlo unicamente su pagine del libro, quali il colophon o la quarta di copertina, non destinate alla citazione degli apporti autoriali. La stessa ratio va applicata in tutte le forme di edizione, cartacee o digitali. Le case editrici più attente a valorizzare la loro cura verso la traduzione inseriranno una breve biografia della traduttrice in quarta o nelle alette, sotto quella dell'autrice (o, nel caso di un libro digitale, nella sezione di paratesto dedicata). La corretta menzione del nome della traduttrice nel libro è un obbligo di legge, indipendentemente da quanto scritto sul contratto; tuttavia è sempre utile inserire un'apposita clausola contrattuale come "promemoria".

## **2. NELL'AUDIOLIBRO**

Oltre a comparire nel libretto che accompagna il cd, il nome della traduttrice dovrebbe essere pronunciato a chiare lettere all'inizio dell'audiolibro, dopo quello dell'autrice.

## **3. NEI METADATI**

La casa editrice (CE) deve indicare il nome della traduttrice tra i metadati riguardanti il libro che vengono trasmessi alle biblioteche e pubblicati sulle piattaforme di vendita o promozione on line.

## **4. NEI RIASSUNTI E NELLE CITAZIONI**

Ai sensi dell'art. 70, comma 3, della LDA, *“il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”*.

## **5. SUL CATALOGO DELLA CASA EDITRICE**

Per operare correttamente, la CE deve riportare il nome della traduttrice sul proprio catalogo cartaceo e sul catalogo digitale ospitato sul sito.

## **6. NEI MATERIALI PROMOZIONALI**

Il nome della traduttrice va menzionato anche su materiali promozionali come il copertinario o gli “assaggi” estrapolati dal libro e resi disponibili in pdf o in versione cartacea. Lo stesso vale per qualsiasi materiale promozionale collegato al libro tradotto. Una breve biografia, che affianchi quella dell'autrice, darà un valore aggiunto alla presentazione.

## **7. NELLE RECENSIONI E OVUNQUE SI PARLI DI UN'OPERA IN TRADUZIONE**

Chi recensisce un libro tradotto deve citare il nome della traduttrice, a maggior ragione se riporta dei passi del testo. Non menzionare chi ha tradotto l'opera che si recensisce è indice di scarsa professionalità. Il medesimo principio si applica a tutte le trasmissioni (radiofoniche, televisive, via web) che parlano di libri.